



**ISTITUTO COMPRESIVO "CAPUANA  
- PARDO"**

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetrano (TP)  
Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924)  
901100 - 528762  
E - mail: [tpic815003@istruzione.it](mailto:tpic815003@istruzione.it)  
URL: [www.iccapuanapardo.edu.it](http://www.iccapuanapardo.edu.it)

Circ. n. 231

**A Studenti e famiglie  
Al Personale scolastico**

**Alla referente della sicurezza Prof.ssa Giuseppina Passerini**

**Al RLS Ins. Giacomo Trapani**

**Agli Interessati  
Albo on-line – Sito**

**Oggetto: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative.**

**Aggiornamenti: Circolare MdS su certificazione esenzione vaccinale – Nota tecnica M.I.**

Nel richiamare quanto già comunicato con prot. n. 13152/06-09 del 07/08/2021, di seguito si forniscono gli aggiornamenti recenti di cui all'oggetto.

- **D.M. n. 257/2021:** <https://tinyurl.com/5f7nmkuv>
- **Piano Scuola 2021/2022:** <https://tinyurl.com/6nbce38d>

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

- **D.L. 111/2021** ( <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf> ) **“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”** col quale, tra le varie misure, è disposto che:
  - le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza;** è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
  - permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
  - è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  - ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
  - dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), **tutto il personale**

**scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde**

**Covid-19 (cd. Green Pass)**; per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.

- **Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022:**  
<https://tinyurl.com/4yvnsxb><sup>1</sup>
- **Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass:**  
<https://tinyurl.com/3azmya5x>

Precisazioni del DS anche in qualità di **Datore di lavoro**:

- a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il **Decreto Legge 111/2021** è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l’obbligo di cui sopra.

Qualora il **DIPENDENTE** dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell’esercizio delle proprie funzioni:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa<sup>2</sup> del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “**mancata presa di servizio**” a legislazione e normativa vigente.

- b) Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  - aver completato il ciclo vaccinale;
  - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
  - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore

precedenti. Per scaricare il proprio GP consultare il sito

<https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso

l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, cioè

vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J

- c) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021<sup>3</sup>, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
- d) La verifica del GP avviene tramite apposita APP *VerificaC19*: per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

### COME AVVIENE LA VERIFICA

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App *VerificaC19* legge il **QR Code**, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App *VerificaC19* applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. **L'App *VerificaC19* mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.**

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché l'APP *VerificaC19* è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre **esibire solo e soltanto il QR- CODE** e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Vania Stallone